

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 1723/98 della Commissione, del 3 agosto 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- * Regolamento (CE) n. 1724/98 della Commissione, del 3 agosto 1998, recante deroga al regolamento (CEE) n. 689/92, che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento 3
- Regolamento (CE) n. 1725/98 della Commissione, del 3 agosto 1998, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali 4

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

98/481/CE:

- * Decisione del Consiglio, del 20 luglio 1998, che accetta la nomina dei revisori dei conti esterni della Banca centrale europea 7

98/482/CE:

- * Decisione del Consiglio, del 20 luglio 1998, su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione per il collegamento alla rete telefonica pubblica commutata (PSTN) delle apparecchiature terminali (ad eccezione delle apparecchiature terminali per il servizio di telefonia vocale in casi giustificati) in cui l'eventuale indirizzamento di rete è effettuato con segnalazione bitonale a più frequenze (DTMF) 8

Commissione

98/483/CE:

- * Decisione della Commissione, del 20 luglio 1998, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica per le lavastoviglie ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1998) 2102] 12

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1723/98 DELLA COMMISSIONE
del 3 agosto 1998
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determina-
zione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 agosto 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 1998.

Per la Commissione
Monika WULF-MATHIES
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15. 7. 1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 agosto 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0709 90 70	052	39,6
	999	39,6
0805 30 10	382	60,8
	388	60,8
	524	53,2
	528	62,4
	999	59,3
	0806 10 10	052
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	400	292,6
	412	146,5
	600	72,8
	624	166,9
	999	159,2
	388	68,9
	400	69,6
	508	115,5
	512	60,4
	524	50,8
	528	87,9
0808 20 50	800	142,8
	804	120,7
	999	89,6
	052	92,3
	388	75,0
0809 20 95	512	56,6
	528	103,5
	999	81,9
	052	522,6
	400	311,6
0809 40 05	404	366,9
	616	345,7
	999	386,7
	064	68,2
	066	58,6
	624	165,1
	999	97,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1724/98 DELLA COMMISSIONE**del 3 agosto 1998****recante deroga al regolamento (CEE) n. 689/92, che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1612/98 ⁽⁴⁾, stabilisce le condizioni per l'accettazione dei cereali all'intervento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede che in Svezia le offerte all'intervento possono aver luogo fino al 30 giugno;

considerando che alla fine di giugno 1998 sono stati conferiti all'intervento notevoli quantitativi; che occorre tener conto del prolungamento dei termini delle offerte per stabilire la data limite della loro presa in consegna;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 689/92, l'ultima consegna dei quantitativi offerti all'intervento in Svezia nel giugno 1998 deve aver luogo al più tardi il 21 agosto 1998.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° giugno 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 1998.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 209 del 25. 7. 1998, pag. 25.

REGOLAMENTO (CE) N. 1725/98 DELLA COMMISSIONE
del 3 agosto 1998
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2092/97 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando che i dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1710/98 della Commissione ⁽⁵⁾;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 ECU/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento; che, poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1710/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1710/98 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 agosto 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 1998.

Per la Commissione
Monika WULF-MATHIES
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 161 del 29. 6. 1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 215 dell'1. 8. 1998, pag. 38.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in ECU/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti (2) (in ECU/t)
1001 10 00	Fruento grano duro (1)	5,26	0,00
1001 90 91	Fruento (grano) tenero destinato alla semina	57,08	47,08
1001 90 99	Fruento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina (3)	57,08	47,08
	di qualità media	77,62	67,62
	di bassa qualità	98,71	88,71
1002 00 00	Segala	111,42	101,42
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	111,42	101,42
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina (3)	111,42	101,42
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	110,34	100,34
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (3)	110,34	100,34
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	122,27	112,27

(1) Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

(2) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 ECU/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 ECU/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(3) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 ECU/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(data del 31. 07. 1998)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	US barley 2
Quotazione (ECU/t)	103,38	95,09	87,77	77,34	169,36 ⁽¹⁾	63,22 ⁽¹⁾
Premio sul Golfo (ECU/t)	—	10,96	- 2,82	6,85	—	—
Premio sui Grandi Laghi (ECU/t)	14,19	—	—	—	—	—

⁽¹⁾ Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 11,06 ECU/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 20,10 ECU/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96 : 0,00 ECU/t (HRW2)
: 0,00 ECU/t (SRW2).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1998

che accetta la nomina dei revisori dei conti esterni della Banca centrale europea

(98/481/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 27.1,

vista la raccomandazione del Consiglio direttivo della Banca centrale europea (in prosieguo denominata la «BCE») del 19 giugno 1998,

considerando che la contabilità della BCE e delle banche centrali nazionali dev'essere verificata da revisori esterni indipendenti proposti dal consiglio direttivo ed accettati dal Consiglio dell'Unione europea;

considerando che il consiglio direttivo della BCE ha proposto la nomina dell'agenzia di audit Coopers & Lybrand a revisore dei conti esterno della BCE,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

L'agenzia di audit Coopers & Lybrand è accettata come revisore dei conti esterno della BCE.

Articolo 2

La presente decisione è notificata alla BCE.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. MOLTERER

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1998

su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione per il collegamento alla rete telefonica pubblica commutata (PSTN) delle apparecchiature terminali (ad eccezione delle apparecchiature terminali per il servizio di telefonia vocale in casi giustificati) in cui l'eventuale indirizzamento di rete è effettuato con segnalazione bitonale a più frequenze (DTMF)

(98/482/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la proposta della Commissione,

vista la direttiva 98/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 1998 relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità (¹), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, secondo trattino,

considerando che la Commissione ha adottato la misura che identifica il tipo di apparecchiatura terminale per il quale è richiesta una regolamentazione tecnica comune, nonché la relativa dichiarazione sulla portata di tale regolamentazione;

considerando che è opportuno adottare le corrispondenti norme armonizzate, o parti di norme armonizzate, in attuazione dei requisiti essenziali, da trasformare nelle regolamentazioni tecniche comuni;

considerando l'ininterrotto sviluppo tecnico delle reti telefoniche nazionali pubbliche nel corso del secolo ventesimo; che poiché tale sviluppo è stato inizialmente indipendente da una rete all'altra, importanti differenze tecniche fra le reti sono destinate a sussistere ancora per un certo tempo;

considerando che nelle reti telefoniche pubbliche commutate (PSTN) sussistono differenze tecniche, le più importanti delle quali sono descritte nelle «Advisory Notes» pubblicate nella guida dell'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) EG 201-121;

considerando che le «Advisory Notes» sono applicate su base volontaria e possono contenere utili informazioni per il fabbricante;

considerando che gli organismi notificati debbono pertanto fare in modo che i fabbricanti siano a conoscenza delle «Advisory Notes» applicabili ai requisiti specifici di certe reti;

considerando che deve essere possibile continuare ad approvare le apparecchiature terminali in base alle norme nazionali per un periodo transizionale;

considerando che i fabbricanti devono allegare una nota informativa a tutti i prodotti approvati ai sensi della presente decisione; che i fabbricanti debbono allegare una dichiarazione di compatibilità di rete; che gli organismi notificati debbono garantire che i fabbricanti siano consapevoli di tali obblighi; che gli organismi notificati debbono informare altri organismi notificati delle dichiarazioni di compatibilità di rete ogni volta che un'approvazione è concessa ai sensi della presente decisione;

considerando che le apparecchiature che rientrano nella portata della presente decisione ma che sono state approvate in base alle normative nazionali prima della fine del periodo transizionale, possono continuare ad essere immesse sui mercati nazionali e poste in servizio;

considerando che il comitato di approvazione delle apparecchiature terminali (ACTE), istituito dall'articolo 28 della direttiva 98/13/CE non ha emesso alcun avviso sulla regolamentazione tecnica comune di cui alla presente decisione; che, di conseguenza e conformemente all'articolo 29, paragrafo 3, della direttiva 98/13/CE la Commissione ha presentato al Consiglio la presente proposta sulle misure da adottare,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La presente decisione si applica alle apparecchiature terminali destinate ad essere collegate come terminale singolo ad una rete analogica PSTN per mezzo di un doppino e che rientrano nel campo di applicazione della norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

2. La presente decisione istituisce una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione delle apparecchiature terminali per reti analogiche PSTN di cui al paragrafo 1. La decisione non riguarda i requisiti di interfacciamento delle apparecchiature terminali via la rete pubblica di telecomunicazioni, come specificato nell'articolo 5, lettera g), della direttiva 98/13/CE.

(¹) GU L 74 del 12. 3. 1998, pag. 1.

Articolo 2

1. La regolamentazione tecnica comune comprende la norma armonizzata, elaborata dall'ente di normalizzazione competente, che applica nella misura opportuna i requisiti essenziali di cui all'articolo 5, lettere d) e f), della direttiva 98/13/CE. Il riferimento alla norma figura nell'allegato I.

2. Le apparecchiature terminali oggetto della presente decisione sono conformi alla regolamentazione tecnica di cui al paragrafo 1, soddisfano i requisiti essenziali di cui all'articolo 5, lettere a) e b), della direttiva 98/13/CE e i requisiti delle altre direttive pertinenti, in particolare la direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione⁽¹⁾ e la direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica⁽²⁾.

Articolo 3

1. Gli organismi notificati per l'esecuzione delle procedure di cui all'articolo 10 della direttiva 98/13/CE, riguardo alle apparecchiature terminali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della presente decisione, utilizzano o assicurano l'utilizzazione delle parti applicabili della norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della presente decisione.

2. Gli organismi notificati hanno il compito di controllare che:

- a) i fabbricanti o coloro che sollecitano l'omologazione siano a conoscenza delle «Advisory Notes» pubblicate nella guida ETSI EG 201-121 e degli eventuali aggiornamenti; e

b) i fabbricanti siano a conoscenza dell'obbligo di aggiungere una nota informativa, secondo il modello dell'allegato II, a tutti i prodotti approvati dalla presente decisione; e

c) i fabbricanti compilino la dichiarazione di compatibilità di rete, secondo il modello dell'allegato III.

3. Gli organismi notificati comunicano agli altri organismi notificati le dichiarazioni di compatibilità di rete fatte all'atto della concessione dell'omologazione ai sensi della presente decisione.

Articolo 4

1. Le apparecchiature terminali che rientrano nel campo di applicazione della norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1, possono continuare ad essere omologate in base alle norme nazionali in vigore per un periodo di 15 mesi dopo l'entrata in vigore della presente decisione.

2. Le apparecchiature terminali approvate in conformità delle norme nazionali di omologazione possono continuare ad essere immesse sul mercato e messe in servizio.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. MOLTERER

⁽¹⁾ GU L 77 del 26. 3. 1973, pag. 29. Direttiva modificata dalla direttiva 93/68/CEE (GU L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 139 del 23. 5. 1989, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE (GU L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1).

*ALLEGATO I***Riferimento alla norma armonizzata applicabile**

La norma armonizzata di cui all'articolo 2 è la seguente:

«Requisiti di connessione per l'approvazione paneuropea del collegamento alla rete telefonica pubblica commutata (PSTN) delle apparecchiature terminali (ad eccezione delle apparecchiature terminali per il servizio di telefonia vocale), in cui l'eventuale indirizzamento di rete è effettuato con segnalazione bitonale a più frequenze (DTMF)».

ETSI**Istituto europeo per le norme di telecomunicazione****Segretariato dell'ETSI**

TBR 21 — Gennaio 1998

(eccetto l'introduzione)

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

L'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione è riconosciuto conformemente alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche⁽¹⁾.

La norma armonizzata di cui sopra è stata elaborata in virtù di un mandato concesso conformemente alle procedure previste in materia dalla direttiva 83/189/CEE.

Il testo integrale della norma armonizzata di cui sopra può essere richiesto a:

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione
650, route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex
Francia

Commissione europea
DG XIII/A/2-(BU 31, 1/7)
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles

o a qualsiasi altro organismo responsabile per la disponibilità delle norme ETSI (un elenco di tali organismi è disponibile su Internet, all'indirizzo www.ispo.ccc.be).

⁽¹⁾ GU L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

*ALLEGATO II***Testo della nota informativa che i fabbricanti debbono allegare ai prodotti approvati ai sensi della presente decisione**

«La presente apparecchiatura terminale è stata approvata in conformità della decisione 98/482/CE del Consiglio per la connessione paneuropea come terminale singolo ad una rete analogica PSTN. A causa delle differenze tra le reti dei differenti paesi, l'approvazione non garantisce però di per sé il funzionamento corretto in tutti i punti di terminazione di rete PSTN.

In caso di problemi contattare in primo luogo il fornitore del prodotto.»

Nota: il fabbricante deve assicurarsi che venditore e utilizzatore dell'apparecchiatura siano a conoscenza dell'informazione di cui sopra, apposta sull'imballaggio e/o inserita nei manuali d'istruzione (o fatta conoscere con altri mezzi).

*ALLEGATO III***Dichiarazione di compatibilità di rete che il fabbricante deve trasmettere all'organismo notificato e al venditore**

La dichiarazione deve indicare le reti per le quali l'apparecchiatura è stata progettata e le reti notificate con le quali l'apparecchiatura potrebbe avere difficoltà d'interfunzionamento.

Dichiarazione di compatibilità di rete che il fabbricante deve trasmettere all'utilizzatore

La dichiarazione deve indicare le reti per le quali l'apparecchiatura è stata progettata e le reti notificate con le quali l'apparecchiatura potrebbe avere difficoltà d'interfunzionamento. Il fabbricante deve inoltre chiaramente indicare che la compatibilità di rete dipende dai parametri software e hardware selezionati, e deve suggerire all'utilizzatore di prendere contatto con il venditore se intende usare l'apparecchiatura su altre reti.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1998

che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica per le lavastoviglie

[notificata con il numero C(1998) 2102]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/483/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma,

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 880/92 dispone che le condizioni di assegnazione del marchio di qualità ecologica siano definite per gruppi di prodotti;

considerando che l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 880/92 stabilisce che le proprietà ecologiche di un prodotto debbano essere valutate in rapporto ai criteri specifici per i gruppi di prodotti;

considerando che la decisione 93/431/CEE⁽²⁾ della Commissione ha stabilito i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica per le lavastoviglie e che la validità di tali criteri, conformemente all'articolo 3 della decisione, è cessata il 30 giugno 1996;

considerando che è opportuno adottare una nuova decisione per stabilire i criteri ecologici relativi a questo gruppo di prodotti che rimarranno in vigore per un ulteriore periodo di tre anni a decorrere dalla cessazione di validità dei precedenti criteri, per consentire ai produttori e agli importatori di lavastoviglie di partecipare al sistema di assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica;

considerando che è opportuno rivedere i criteri stabiliti dalla decisione 93/431/CEE, al fine di poter esprimere i metodi di prova e di classificazione del consumo di energia e l'efficacia di lavaggio e di asciugatura in modo

coerente con la direttiva 97/17/CE⁽³⁾ della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE⁽⁴⁾ per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavastoviglie ad uso domestico e al fine di adeguare i requisiti relativi al consumo di acqua e di energia all'innovazione tecnologica e all'evoluzione del mercato;

considerando che, conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 880/92, la Commissione ha consultato, nell'ambito di un forum consultivo, i principali ambiti interessati;

considerando che le misure contenute nella presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato istituito con l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 880/92,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per gruppo di prodotti «lavastoviglie» (di seguito «gruppo di prodotti») si intende:

- Lavastoviglie elettriche in vendita al pubblico ad uso domestico alimentate dalla rete. Sono esclusi gli apparecchi che possono utilizzare altre fonti di energia, come batterie, o che non dispongono di fonti interne di calore.

Articolo 2

Le proprietà ecologiche e l'idoneità all'uso del gruppo di prodotti definito nell'articolo 1 sono valutate in rapporto ai criteri ecologici specifici definiti nell'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 99 dell'11. 4. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 198 del 7. 8. 1993, pag. 38.

⁽³⁾ GU L 118 del 7. 5. 1997, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 297 del 13. 10. 1992, pag. 16.

Articolo 3

La durata di validità della definizione e dei criteri ecologici specifici del gruppo di prodotti è di tre anni a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'adozione di detti criteri.

Articolo 4

Il codice assegnato al gruppo di prodotti per fini amministrativi è «002».

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1998.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro della Commissione

*ALLEGATO***PRINCIPIO**

Per ottenere il marchio di qualità ecologica, una lavastoviglie deve soddisfare i criteri enunciati nel presente allegato intesi a promuovere:

- la riduzione dei danni ambientali o dei rischi connessi all'uso dell'energia (surriscaldamento del pianeta, piogge acide, esaurimento delle risorse non rinnovabili) limitando il consumo di energia;
- la riduzione dei danni ambientali connessi all'uso delle risorse naturali, limitando il consumo d'acqua;
- la riduzione dell'inquinamento idrico, grazie alla diminuzione dell'uso di detersivi.

Inoltre, i criteri incentivano l'applicazione delle buone prassi e migliorano la sensibilità dei consumatori ai problemi ambientali.

Infine, grazie alla loro marcatura viene incoraggiato il riciclaggio dei componenti di plastica.

CRITERI FONDAMENTALI**1. Risparmio energetico**

Gli apparecchi con 10 o più coperti devono avere un indice di efficienza energetica inferiore a 0,76, come definito nell'allegato IV della direttiva 97/17/CE, rilevato usando lo stesso metodo di prova EN 50242 e lo stesso ciclo di programma scelti per la direttiva 97/17/CE.

L'apparecchio verrà incluso nelle classi di efficienza energetica «A» o «B» quali definite nell'allegato IV della direttiva 97/17/CE della Commissione.

Gli apparecchi aventi meno di 10 coperti devono avere un indice di efficienza energetica inferiore a 0,88, come definito nell'allegato IV della direttiva 97/17/CE, rilevato usando lo stesso metodo di prova EN 50242 e lo stesso ciclo di programma scelti per la direttiva 97/17/CE.

L'apparecchio verrà incluso nelle classi di efficienza energetica «A», «B» o «C», quali definite nell'allegato IV della direttiva 97/17/CE della Commissione.

2. Risparmio d'acqua

Il consumo d'acqua della lavastoviglie (espresso in W_{misurato}) deve essere inferiore o pari al limite definito dalla formula riportata di seguito:

$$W_{\text{misurato}} = 0,6 s + 11,2$$

dove:

W_{misurato} = il consumo d'acqua della lavastoviglie misurato in litri per ciclo ed espresso fino al primo decimale

s = il numero di coperti standard indicato per la lavastoviglie.

Il consumo d'acqua deve essere misurato utilizzando lo stesso metodo di prova EN 50242 e lo stesso ciclo di programma scelti per la direttiva della Commissione 97/17/CE.

3. Misure per evitare l'uso eccessivo di detersivo

Nell'alloggiamento del detersivo devono essere marcate in modo chiaro le indicazioni volumetriche che consentano all'utente di determinare la quantità di detersivo necessaria in funzione del tipo e della consistenza del carico e del suo grado di sporcizia (cfr. anche il criterio 5.1.g).

CRITERI DI BUONA PRASSI**4. Progettazione dell'apparecchio**

1. L'apparecchio deve consentire all'utente di selezionare un programma per lavare un carico standard utilizzando detersivi che consentono di ottenere la massima efficienza a temperature inferiori a 65 °C, ad esempio 55 °C o 50 °C.

2. L'apparecchio deve recare simboli chiari che consentano di individuare le regolazioni più idonee per i programmi disponibili (ad esempio, normale, bassa temperatura, metà carico, poco sporco, molto sporco, ecc.).
3. Se del caso, l'apparecchio deve consentire la regolazione del dosaggio di sale in funzione della durezza dell'acqua e disporre di un indicatore del livello del sale.

5. Informazioni per l'utente

L'apparecchio deve essere venduto con un manuale di istruzioni che fornisca consigli sul suo uso ecologicamente corretto e in particolare:

1. Raccomandazioni sull'uso ottimale di energia, acqua e additivi (detersivi, sale, ecc.) per il funzionamento dell'apparecchio, tra cui:
 - a) istruzioni per la corretta installazione della lavastoviglie e, se l'apparecchio dispone dell'opzione per il caricamento dell'acqua calda, suggerimenti sulla migliore fonte di energia per il riscaldamento domestico dell'acqua;
 - b) istruzioni sul dosaggio del sale in rapporto alla durezza dell'acqua, se tale funzione è prevista;
 - c) l'invito a utilizzare, se possibile, la lavastoviglie a pieno carico;
 - d) l'invito ad evitare il risciacquo delle stoviglie prima di collocarle nella lavastoviglie;
 - e) informazioni sul modo migliore di utilizzare l'opzione risciacquo e interruzione, se disponibile;
 - f) informazioni sulla disponibilità di detersivi che permettano di ottenere risultati ottimali a temperature inferiori a 65 °C e consentano potenzialmente un risparmio energetico;
 - g) informazioni sui diversi dosaggi del detersivo in funzione del tipo e della consistenza del carico e del grado di sporcizia delle stoviglie (ad esempio: una lavastoviglie che funziona a metà carico richiede meno detersivo), facendo riferimento alle indicazioni grafiche riportate nell'alloggiamento del detersivo;
 - h) informazioni sul consumo di energia e acqua della lavastoviglie con i differenti programmi, affinché l'utente possa individuare il programma che consente un maggiore risparmio di acqua ed energia;
 - i) raccomandazioni di non lasciare la lavastoviglie in posizione «on» al termine del ciclo di lavaggio per evitare possibili perdite di energia. Nel manuale d'uso deve figurare la durata dei diversi programmi;
 - j) informazioni sulle prestazioni di lavaggio e asciugatura della lavastoviglie, con riferimento alle classi di consumo energetico;
 - k) indicazioni sulla corretta manutenzione della lavastoviglie, comprese la pulizia regolare dei filtri e la rimozione delle incrostazioni;
 - l) l'avvertenza che il mancato rispetto dei punti precedenti può determinare un più elevato consumo di energia, acqua e/o detersivo con la conseguenza di aumentare i costi di impiego e di ridurre le prestazioni.
2. Informazioni sulle parti o materiali della lavastoviglie che sono riutilizzabili e/o riciclabili.
3. L'invito a seguire le modalità praticabili di gestione dei rifiuti una volta che l'utente decida di disfarsi dell'apparecchio.

6. Riciclaggio

I componenti di plastica di peso superiore a 50 g devono presentare una marcatura indelebile di identificazione del materiale, in conformità della norma ISO 1043.

Tale criterio non si applica ai materiali di plastica estrusa.

CRITERI RELATIVI ALL'EFFICIENZA

7. Lavaggio

La lavastoviglie deve avere un indice di efficienza di lavaggio superiore a 0,88, come indicato nell'allegato IV della direttiva 97/17/CE, rilevato utilizzando lo stesso metodo di prova EN 50242 e lo stesso ciclo di programma scelti per la direttiva 97/17/CE.

L'apparecchio verrà incluso nelle classi di efficienza energetica «A», «B» o «C», quali definite all'allegato IV della direttiva 97/17/CE.

8. Asciugatura

La lavastoviglie deve avere un indice di efficienza di asciugatura superiore a 0,78, come indicato nell'allegato IV della direttiva 97/17/CE, rilevato utilizzando lo stesso metodo di prova EN 50242 e lo stesso ciclo di programma scelti per la direttiva 97/17/CE.

L'apparecchio verrà incluso nelle classi di efficienza di asciugatura «A», «B» o «C», quali definite all'allegato IV della direttiva 97/17/CE.

9. Emissioni sonore

Il rumore aereo emesso dall'apparecchio, calcolato sotto forma di potenza sonora non deve superare i 55 dB (A) per i modelli non da incasso e 51 dB (A) per i modelli da incasso.

La misurazione del livello di rumorosità deve essere seguita in conformità della direttiva 86/594/CEE del Consiglio⁽¹⁾, secondo le modalità previste dalla norma EN 50242.

10. Informazioni sul livello di rumorosità

Le informazioni sul livello di rumorosità dell'apparecchio devono essere fornite al consumatore in maniera chiara e visibile e, a tal fine, devono comparire sull'etichetta indicante il consumo energetico della lavastoviglie.

I dati relativi alla rumorosità devono essere calcolati conformemente alle disposizioni della direttiva 86/594/CEE, in base alla norma EN 50 242.

PROVE

11. Laboratori di prova

Le prove devono essere condotte a spese del richiedente da laboratori che soddisfino i requisiti generali prescritti dalle norme EN 45001 e che abbiano esperienza nel campo di prove per lavastoviglie.

INFORMAZIONI PER I CONSUMATORI

Il seguente testo deve essere apposto sull'apparecchio in modo chiaramente visibile (possibilmente accanto all'etichetta):

- A questo prodotto è stato assegnato il marchio di qualità ecologica dell'Unione europea per la sua efficacia nel ridurre il consumo di acqua ed energia.
- Ulteriori informazioni su come minimizzare gli effetti nocivi per l'ambiente sono contenute nel libretto di istruzioni.

⁽¹⁾ GU L 344 del 6. 12. 1986, pag. 24.